

OGGETTO: circolare sul tema delle reiscrizioni all'Albo degli Assistenti sociali.

Al fine di fornire una corretta interpretazione alle disposizioni normative e regolamentari che si sono succedute nel tempo e che sono riportate in calce alla presente circolare, occorre rammentare che il primo provvedimento che attribuisce valore abilitante al diploma di assistente sociale è il DPR 15 gennaio 1987 n. 14 che, all'art. 1 stabilisce come unico titolo abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie come individuate al successivo art. 3 ed all'art. 1 del DPR 5 luglio 1989 n. 280.

Al successivo art. 5 è prevista, entro tre anni - termine successivamente prorogato a quattro anni, la convalida del titolo rilasciato nel precedente ordinamento attraverso la discussione di una tesi ed un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale.

Il 23 marzo del 1993 con l'approvazione della legge n. 84 - Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale, l'art. 1 sancisce che per l'esercizio della professione è richiesto il conseguimento, oltre al diploma universitario, dell'abilitazione mediante esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo.

Il successivo art. 5 stabilisce che l'iscrizione all'Albo per coloro che siano in possesso dell'abilitazione ex DPR 14/87 "è consentita" fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario.

Il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 entrato in vigore il 1° settembre 2001, introduce modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi delle professioni indicate all'art. 1 tra le quali la professione di assistente sociale. Sulla scorta dei principi sanciti dalla normativa dell'Ordinamento professionale e con riferimento alla situazione di coloro che risultavano essere iscritti all'Albo unico prima dell'entrata in vigore della riforma, l'art. 24 D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, rubricato "Norme finali e transitorie", sul presupposto che avevano diritto ad essere iscritti alla "Sezione B" dell'Albo, da un lato, coloro che erano in possesso dell'abilitazione professionale all'atto della entrata in vigore della medesima normativa e dall'altro, coloro che avrebbero conseguito l'abilitazione professionale, superando l'esame di Stato indetto prima della data di entrata in vigore della medesima normativa, ha stabilito anche che *"Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'art. 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A"*.

Ad incidere sulla richiamata normativa, come è noto, ha provveduto il TAR Lazio che, con la sentenza n. 5631 del 26 maggio 2014 ha annullato il primo comma dell'art. 24 D.P.R. 328/2001 e, sul presupposto che la normativa innovativa deve conservare ai soggetti inclusi nell'Albo professionale le precedenti idoneità ed abilitazioni, ha trasferito nella Sezione A" dell'Albo tutti coloro che, prima dell'entrata in vigore del più volte richiamato D.P.R. 328/2001, risultavano essere iscritti nella sezione B. Inoltre, il Ministero della Giustizia, con nota prot. 97424/16, nel riscontrare apposito quesito

formulato dal Consiglio Nazionale in ordine alla decorrenza del passaggio alla sezione A dell'Albo, ha specificato che la sentenza citata ha effetto retroattivo (ex-tunc). Conseguentemente tutti i passaggi degli iscritti, dall'Albo unico alla sez. A, hanno decorrenza 1° settembre 2001. Risulta pertanto evidente che con il DPR 328/2001 tutti gli iscritti all'Albo sez. A, a far data dal 1° settembre 2001, risultano essere professionisti assistenti sociali abilitati all'esercizio della professione a prescindere dall'avere o meno sostenuto gli esami di Stato.

Numerose sono state le richieste da parte dei Cnoas di chiarimento rispetto alla reiscrizione di professionisti assistenti sociali che già iscritti ai sensi e per effetto del DPR 328/2001 hanno richiesto dapprima la cancellazione e poi, nuovamente la reiscrizione. Per tali assistenti sociali può effettuarsi una nuova reiscrizione senza sostenere l'esame di Stato?

Sul tema sono stati forniti numerosi pareri, a volte contrastanti, dai consulenti legali dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale. Sottoposto il problema al Ministero vigilante, la risposta fornita è stata che è il Consiglio nazionale, nell'ambito delle proprie attività di coordinamento, a dover fornire risposta ai quesiti (prot. n. 74294U del 12 aprile 2017), attraverso una chiara circolare che offre una definitiva corretta interpretazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Il Cnoas ha effettuato una ricognizione sulla casistica interpellando i Consigli regionali, il cui esito è stato che nell'ultimo quinquennio le reiscrizioni sono state poco meno di 90.

Il diritto acquisito di assistente sociale abilitato all'esercizio della professione resta assolutamente confermato per coloro che hanno mantenuto l'iscrizione e l'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 24 del DPR 328/2001. Per chi invece abbia cancellato la propria iscrizione, occorre considerare che **la richiesta di reiscrizione è comunque una nuova richiesta di iscrizione all'Albo** e, quindi, richiede il **possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore pro-tempore**. E' di tutta evidenza, pertanto, alla luce della ricostruzione normativa sviluppata nella presente circolare che le reiscrizioni richiedono un attento esame delle domande che vengono presentate per la "nuova iscrizione" all'Albo, verificando il reale possesso delle abilitazioni all'esercizio della professione, tenendo conto che **non è più considerato titolo abilitante il diploma ex DPR 14/87**, per effetto dell'art. 5 della legge 23 marzo 1993 n. 84 (fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario). In tal senso va anche interpretato l'art. 24 del DPR 328/2001 che ribadisce l'iscrizione alla sez. B per coloro che fossero in possesso dell'abilitazione professionale al 1° settembre 2001 e per coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima dell'entrata in vigore del DPR 328/2001.

Ciò appare in sintonia tra l'altro con la riforma delle professioni (DPR 137/2012) che richiede un costante aggiornamento professionale a tutti i professionisti attraverso l'obbligo della formazione continua.

\$

Successione normativa dei titoli necessari per la iscrizione all'Albo degli Assistenti sociali:

1. **D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14** – valore abilitante del diploma di assistente sociale;

Art. 1 - Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.

Art. 3 - L'efficacia giuridica di cui al presente decreto é riconosciuta di diritto ai diplomi già rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale già esistenti - Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza" e Istituto pareggiato "Maria SS. Assunta" di Roma - ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.((1)) -----
AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale, é aggiunta la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale, istituita presso l'Università di Cagliari con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215.

Art. 4 - La stessa efficacia giuridica é riconosciuta al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni. 2. Gli effetti suindicati si estendono a coloro che verranno assunti dalle amministrazioni dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche in esito a concorsi espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per gli interessati che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del mantenimento nell'attuale posizione di impiego.

Art. 5 - Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale. ((1)) 2. Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l'esame di convalida il diploma di maturità, il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli

esami e dei tirocini sostenuti, nonché il titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa.
----- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine di tre anni previsto dal presente articolo, comma 1, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento é prorogato per un ulteriore periodo di un anno.

Art. 6 - Ai diplomi rilasciati in applicazione dei precedenti commi é riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al presente decreto.

2. Legge 23 marzo 1993 n. 84 - Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale.

Art. 1 - Per esercitare la professione di assistente sociale é necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 1-bis. - Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5 - Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge é consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.

3. D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Art. 1 - Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: ..., assistente sociale, ...

Art. 8 - Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

Art. 22 - L'iscrizione nella sezione A é subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 23 - L'iscrizione nella sezione B é subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale.

Art. 24 - Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.